



Comune di Sorbolo Mezzani



Piazza Libertà, 1 – 43058 Sorbolo Mezzani (PR)
C.F./P.IVA: 02888920341

COPIA

DETERMINAZIONE N. 498 DEL 17-09-2019

OGGETTO: INTERVENTO DENOMINATO "RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA DELLA PALESTRA JOSIF ISAKOVIC DI MEZZANO INFERIORE (1° STRALCIO: RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE AREA GIOCO; 2° STRALCIO: SPOSTAMENTO VENTILCONVETTORI)". INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE. AFFIDAMENTO E APPROVAZIONE SCHEMA DISCIPLINARE DI INCARICO (ARCH. MARCO GASPARINI)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Assetto ed Uso del Territorio – Sviluppo Economico

VISTA la legge regionale 5 dicembre 2018, n. 18, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 380 in pari data, recante "Istituzione del Comune di Sorbolo Mezzani mediante fusione dei Comuni di Sorbolo e Mezzani nella Provincia di Parma", con la quale è stato istituito, a far tempo dal 1° gennaio 2019, il Comune di Sorbolo Mezzani mediante fusione dei contigui Comuni di Sorbolo e di Mezzani;

VISTI, in particolare, della predetta L.R. 18/2018:

- l'art. 3, comma 1, in base al quale il Comune di Sorbolo Mezzani subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che afferiscono ai preesistenti Comuni di Mezzani e Sorbolo, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 24 del 1996;
- l'art. 3, comma 4, per cui i regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale, ivi compresi gli strumenti urbanistici, dei Comuni di Mezzani e Sorbolo restano in vigore, in quanto compatibili, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge regionale n. 24 del 1996, sino a quando non vi provveda il Comune di Sorbolo Mezzani;

VISTO lo Statuto del Comune di Sorbolo, che, in mancanza di uno statuto provvisorio e sino all'approvazione del nuovo, si applica al Comune di Sorbolo Mezzani, ai sensi dell'art. 1, comma 124, lett. c), della legge 7 aprile 2014, n. 56;

VISTO il decreto prot. n. 58883 del 19/12/2018, con il quale il Prefetto della Provincia di Parma ha nominato il Commissario Prefettizio per la gestione provvisoria del nuovo Comune di Sorbolo Mezzani a decorrere dal 1 gennaio 2019 e fino all'insediamento, a seguito delle elezioni, degli organi ordinari, conferendo allo stesso i poteri di Sindaco, Giunta e Consiglio Comunale;

VISTO il decreto commissariale n. 15 del 3 gennaio 2019 con cui il sottoscritto è stato temporaneamente nominato Responsabile del Servizio Assetto ed Uso del Territorio – Sviluppo Economico;

VISTA la deliberazione n. 5 del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale del 05/03/2019 con cui è stata approvata la Nota di Aggiornamento al D.U.P. 2019/2021 e del Bilancio di Previsione 2019/2021 (art. 11 d.lgs. n. 118/2011), esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n. 56 in data 11.04.2019, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2019;

VISTA la deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della giunta n. 16 del 31.01.2019, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2019-2021;

VISTI i regolamenti dei controlli interni approvati, ai sensi dell'art. 147 TUEL, rispettivamente dal Comune di Sorbolo, con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 11/02/2013, esecutiva ai sensi di legge, e dal Comune di Mezzani, con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 24/01/2013, esecutiva ai sensi di legge;

DATO ATTO che per l'adozione del presente provvedimento non si riscontrano motivi di incompatibilità ai sensi dell'art. 3 e 14 del DPR 16.06.2013, n. 62;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PREMESSO che il Comune di Sorbolo Mezzani persegue, tra gli obiettivi prioritari, la promozione di interventi finalizzati a migliorare l'offerta sportiva;

CONSIDERATO che:

- da verifica illuminotecnica effettuata nella palestra Josif Isakovic di Mezzano Inferiore l'illuminamento medio dell'area di gioco è di 160 lux;
- il sistema di riscaldamento avviene mediante ventilconvettori fissati al di sotto delle travi di copertura e posizionati ad una distanza da pavimento inferiore a 7 m;
- si intende omologare la palestra Josif Isakovic per la pallavolo e la pallacanestro di serie B e, a tal fine, occorre rispettare 2 requisiti fondamentali: illuminamento medio di 750 lux nell'area di gioco e nessun ostacolo fino ad un'altezza minima di 7 m da pavimento;

EVIDENZIATO che si rendono pertanto necessari i seguenti interventi di riqualificazione impiantistica:

- rifacimento dell'impianto di illuminazione dell'area di gioco con fornitura e posa di apparecchi a led, al fine di ottenere un illuminamento medio di 750 lux;
- spostamento dei ventilconvettori ai lati delle travi per garantire un'altezza libera da ostacoli superiore a 7 m dal pavimento;

VISTO l'art. 23, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., che concede alla stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento, la facoltà di indicare le caratteristiche, i requisiti, gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione e, altresì, consente l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento ha ritenuto, nello specifico, di omettere il primo livello di progettazione ovvero il progetto di fattibilità tecnica ed economica;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio n. 422 del 01/08/2019 con la quale si è conferito all'Ing. Marco Prosperi dello Studio Pro Energy srl, con sede in Viale Matteotti n. 49 a Salsomaggiore Terme, P.IVA: 02627210343, all'uopo interpellato, l'incarico professionale per l'espletamento del servizio

consistente nella redazione del progetto definitivo-esecutivo e nella direzione lavori dell'intervento denominato "Riqualificazione impiantistica della palestra Josif Isakovic di Mezzano Inferiore (1° stralcio: rifacimento impianto di illuminazione area gioco; 2° stralcio: spostamento ventilconvettori)" per un corrispettivo complessivo di € 6.300,00, oltre alla Cassa di Previdenza al 4% e all'I.V.A. al 22%, per un totale complessivo lordo di € 7.993,44 secondo le clausole e le condizioni stabilite nel disciplinare di incarico;

CONSIDERATA la necessità di nominare un coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di direzione lavori per l'intervento denominato "Riqualificazione impiantistica della palestra Josif Isakovic di Mezzano Inferiore (1° stralcio: rifacimento impianto di illuminazione area gioco; 2° stralcio: spostamento ventilconvettori)", in ottemperanza all'art. 90, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;

DATO ATTO che l'Ufficio di Progettazione e Direzione Lavori dell'Ente non ha, al momento, personale con le necessarie abilitazioni per l'espletamento dell'incarico di coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera;

DATO ATTO, pertanto, che ricorrono le condizioni per procedere all'affidamento dell'incarico di cui sopra ad un professionista esterno, in possesso dei requisiti per assumere e svolgere tale servizio;

VISTO il nuovo Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ed in particolare:

- il comma 1 dell'art. 30 "Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni";

- i commi 1 e 2, lettera a), dell'art. 36 "Contratti sotto soglia", rispettivamente:

"1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese."

"2. ... le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;"

VISTE le linee guida emanate da ANAC n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" ed in particolare il punto 1.3.1, le quali stabiliscono che gli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 8, del Codice e che il ribasso sull'importo della prestazione viene negoziato fra il responsabile del procedimento e l'operatore economico cui si intende affidare la commessa, sulla base della specificità del caso;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2, D.L. n. 52/2012, convertito in legge n. 94/2012). Anche in tal caso la violazione

dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato D.L. n. 95/2012;

VERIFICATO, come si evince dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, allegata al presente atto, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che:

- non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da Intercent ER, per i servizi in oggetto;
- i servizi di cui in oggetto non sono presenti nella vetrina del Mercato Elettronico della pubblica Amministrazione (MEPA);

RITENUTO pertanto di procedere all'acquisizione del servizio di cui trattasi mediante ricorso al libero mercato;

ATTESO che l'affidamento del servizio menzionato, in base all'art. 1, comma 1, della citata L. 135/2012, sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione da parte della centrale di committenza regionale, da Consip SPA o dal MEPA;

VISTO l'art. 1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che dispone la trasmissione alla competente sezione di controllo della Corte dei conti gli incarichi di studio e di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione e gli atti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza di importo superiore a 5.000 euro;

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti - Sezione delle autonomie - del 17 febbraio 2006 n. 4/AUT/2006, secondo cui la menzionata disciplina, recata dalla legge finanziaria 2006, ha abrogato per evidenti motivi di incompatibilità, l'art. 1, commi 11 e 42, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti - Sezioni riunite in sede di controllo - 14 marzo 2008, n. 8, recante "linee di indirizzo e criteri interpretativi dell'art. 3, commi 54-57, L. 244/2007, in materia di regolamenti degli enti locali per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza";

DATO ATTO che l'incarico di cui alla presente determinazione non soggiace all'applicazione dell'art. 1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005 n° 266, in quanto trattasi di incarico afferente il coordinamento della sicurezza;

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti - Sezioni riunite in sede di controllo - 15 febbraio 2005, n. 6, recante "linee di indirizzo e criteri interpretativi in materia di affidamento d'incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza", costituente tuttora idonea ricognizione delle fattispecie rientranti nelle categorie degli incarichi anzidetti, che vi esclude la prestazione di cui trattasi, in quanto prestazione di servizi, non comportante, inoltre, l'instaurazione di rapporto di collaborazione;

VISTO il D.Lgs. n. 78/2010, convertito dalla Legge n. 122/2010 ed in particolare l'art. 6, comma 7, inerente i limiti di spesa per gli incarichi di studi e consulenza, non applicantesi nella fattispecie;

DATO ATTO che per l'espletamento dell'incarico per il coordinamento in materia di sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, ai sensi dell'art. 89, comma 1, lettere e) e f), del D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e s.m.i., è stato interpellato l'Arch. Marco Gasparini, con studio in Parma - Via La Spezia n° 90, Tecnico di fiducia dell'Amministrazione;

VISTA l'immediata disponibilità ad eseguire la prestazione professionale in narrativa da parte dell'Arch. Marco Gasparini e la relativa offerta economica in data 13/09/2019, pervenuta agli atti in data 16/09/2019 al protocollo n. 8417 (Unione B.E.P.), che prevede per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dell'intervento in narrativa un corrispettivo di € 1.000,00, oltre ad € 40,00 per cassa di previdenza al 4% ed € 228,80 per I.V.A. al 22%, per un totale di € 1.268,80;

VISTO il curriculum professionale del Professionista interpellato, dal quale si evince il possesso dei titoli prescritti, le necessarie esperienze e capacità professionali per assumere tale incarico;

DATO ATTO che l'importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore a 40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere motivatamente all'affidamento dell'appalto del servizio in parola mediante affidamento diretto senza procedimento di gara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 31, comma 8 e 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., nonché ai sensi e per gli effetti del punto 1.3.1 delle linee guida emanate da ANAC n. 1;

CONSIDERATO che il prezzo di affidamento diretto in oggetto può ritenersi congruo e che pertanto è possibile affidare il servizio sopra specificato all'operatore economico individuato in quanto trattasi di professionista di fiducia dell'Amministrazione che per competenza ed esperienza dimostrata può garantire l'effettuazione del servizio nei tempi richiesti;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 l'operatore economico, sottoscrivendo il disciplinare allegato attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

ATTESO che ai sensi dell'art. 2, comma 3, del DPR 62/2013 costituisce causa di risoluzione del contratto la violazione degli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento;

RITENUTO, pertanto, di affidare la prestazione professionale in oggetto all'Arch. Marco Gasparini, con studio in Parma - Via La Spezia n° 90, Partita IVA 02735110344, che possiede le necessarie esperienze e capacità professionali per assumere tale incarico, come risulta dal curriculum professionale in atti;

RILEVATO che tale spesa si renderà esigibile nel corso dell'anno 2019;

DATO ATTO che è pertanto necessario conferire l'incarico in oggetto alle condizioni stabilite nello schema di disciplinare di incarico;

VISTO lo schema di disciplinare da stipulare con il soggetto affidatario del servizio tecnico in oggetto, predisposto dal Servizio scrivente, contenente le norme contrattuali vavevoli tra questa stazione appaltante ed il professionista, il quale viene allegato alla presente determinazione sotto la lettera "A" per la sua approvazione;

DATO ATTO che le spese tecniche in narrativa trovano copertura nel quadro economico dell'intervento, tra le somme a disposizione alle voci "spese tecniche" e relativa "IVA al 22%";

VISTE le disposizioni recate dall'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 01.07.2009 n° 78, convertito con modificazioni nella Legge n° 102 del 3 agosto 2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti comportanti impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTO il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

DATO ATTO dei seguenti codici:

- Codice Unico di Progetto (CUP): J62J19001020004;
- Codice Identificativo Gara (CIG): Z092A2B9A5;

VISTE le disposizioni recate dall'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2, del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito

con modificazioni nella L. 03.08.2009, n. 102, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTO il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213 ed, in particolare, l'art. 3 "Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali";

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 recante Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180;

VISTO il d.lgs. 14 marzo 2013, nr. 33 recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, come modificato con d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;

VISTI gli artt. 107, comma 3, e 109, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con D.lgt. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI gli artt. 183 e 184 del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa;

DETERMINA

1. di conferire all'Arch. Marco Gasparini, con studio in Parma - Via La Spezia n° 90, iscritto all'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di Parma con posizione n° 1190, C.F.: GSPMRC79H22L020T, Partita I.V.A.: 02735110344, l'incarico di prestazione d'opera professionale per il coordinamento in materia di sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, ai sensi dell'art. 89, comma 1, lettere e) e f), del D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e s.m.i., relativamente all'intervento denominato "Riqualificazione impiantistica della palestra Josif Isakovic di Mezzano Inferiore (1° stralcio: rifacimento impianto di illuminazione area gioco; 2° stralcio: spostamento ventilconvettori)" per il corrispettivo di € 1.000,00, oltre ad € 40,00 per cassa di previdenza al 4% ed € 228,80 per I.V.A. al 22%, per un totale di € 1.268,80, secondo le clausole e le condizioni stabilite nel disciplinare di incarico che si allega al presente provvedimento sotto la lettera "A", del quale forma parte integrante;

2. di far constare che l'incarico conferito con la presente determinazione esula dal campo d'applicazione dell'art. 3, commi 54 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.;

3. di dare atto, inoltre, che l'incarico non soggiace, per materia e per valore, alla disciplina di cui all'art. 1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

4. di stipulare il disciplinare mediante scrittura privata, ai sensi degli artt. 107, comma 3 e 109, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

5. di autorizzare la liquidazione del compenso dovuto secondo le modalità stabilite nella convenzione, previa presentazione di regolare fattura emessa in forma elettronica, secondo quanto disposto dall'allegato "A" del D.M. 55/2013 e trasmessa presso l'apposita piattaforma ministeriale;

6. di mandare al responsabile del procedimento gli adempimenti richiesti dalla gestione del trattamento fiscale, contributivo ed assicurativo dell'incarico conferito;

7. di dare atto che i pagamenti conseguenti il presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi art. 9 del D.L. n° 78 del 01.07.2009, convertito con modificazioni nella Legge n° 102 del 3 agosto 2009;

8. di stabilire a carico del professionista incaricato tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni;

9. di dare atto dei seguenti codici:

- Codice Unico di Progetto (CUP): J62J19001020004;

- Codice Identificativo Gara (CIG): Z092A2B9A5;

10. di imputare la spesa complessiva di € 1.268,80 all'interno della Missione 06 - Programma 01 - Capitolo/Art. 510000/2 - imp. 711/2019 "Sistemazione e adeguamento impianti sportivi" del bilancio e del piano esecutivo di gestione corrente – annualità 2019;

11. di autorizzare l'ufficio di ragioneria alla registrazione dei relativi sub-impegni;

12. di dare atto che le suddette prestazioni professionali saranno esigibili nel 2019;

13. di dare atto che il presente provvedimento è trasmesso alle strutture preposte nell'Amministrazione al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, della legge 488/1999";

14. di demandare al Responsabile del procedimento la pubblicazione sul sito internet dell'Ente della presente determinazione quale condizione di efficacia del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 18, della Legge n. 244/2007;

15. di provvedere agli adempimenti di pubblicità riferiti al seguente atto ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 14 marzo 2013, nr. 33, come modificato dal d.lgs. 97/2016, citato in premessa.

Il Responsabile del Procedimento

f.to Ing. Sonia Berselli

Il Responsabile del Servizio

f.to Ing. Valter Bertozzi

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(art. 151, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Responsabile del servizio economico finanziario appone il visto di regolarità contabile del presente impegno di spesa.

Li, 17-09-2019

cap 510000/2 imp 711/2019 finanz da avanzo sub 6/2019 euro 1.268,80 gasparini

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO
F.to Dott. DOMENICO LA TORRE